

N. 00060/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 01462/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2012, proposto da:

Ricercare Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Rudy Cortese, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell'art. 25, comma 2 c.p.a.;

*contro*

Comune di Monteviale, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Foti, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell'art. 25, comma 2 c.p.a.;

*nei confronti di*

Gianluigi Gobbo;

*per l'annullamento*

della nota del Comune di Monteviale 16.8.2012 prot. n. 5224 di diniego accesso agli atti richiesti dalla parte ricorrente con istanza del 30.7.2012 prot. n. 4885/12.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monteviale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che, pur apparendo di fatto superato il problema degli scarichi a seguito dell'esecuzione da parte del controinteressato dei lavori di adeguamento ordinati con l'ordinanza contingibile ed urgente n. 3/2012 del 3.4.2012, possa profilarsi in ogni caso l'interesse della società ricorrente ad acquisire la conoscenza degli atti oggetto dell'istanza di accesso;

premesso infatti che la circostanza per cui le due proprietà non sono confinanti, in quanto divise dalla strada, di per sé non è idonea ad escludere l'interesse alla richiesta di accesso, tenuto conto degli episodi pregressi che avevano interessato proprio versamenti sulla strada, coinvolgenti anche l'accesso alla proprietà della richiedente;

rilevato dalla documentazione depositata in giudizio dalla stessa amministrazione intimata, che la pratica relativa alla DIA presentata dal controinteressato, sebbene diretta ad eseguire lavori di ampliamento dei locali interrati e consolidamento delle mura esistenti, nonché costruzione di una recinzione, è stata successivamente integrata con ulteriori documenti interessanti proprio lo stato del sistema fognario, essendo stata richiesta la relazione geologica ed idrogeologica a corredo della realizzazione dell'impianto fognario;

che gli stessi lavori ordinati dal Sindaco testimoniano che il sistema fognario non era adeguato;

che quindi tali elementi suffragano l'interesse di parte ricorrente ad accedere agli atti richiesti, non configurandosi detta richiesta quale strumento per un controllo generico sull'attività dell'amministrazione, bensì giustificano l'interesse qualificato al fine di poter valutare, sussistendone i presupposti, proprio in esito all'accesso, la proposizione di eventuali azioni di responsabilità conseguenti all'inadeguatezza degli scarichi fognari facenti capo al controinteressato;

per detti motivi va accolto il ricorso e quindi, annullato il diniego opposto dall'amministrazione, si dispone che l'amministrazione provveda a rendere disponibile la documentazione richiesta dalla ricorrente, con facoltà di visione ed estrazione copia..

Appare equo disporre in ogni caso la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato, disponendo altresì che l'amministrazione provveda a rendere accessibile la documentazione richiesta da parte ricorrente, con possibilità di estrazione copia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)